Conto corrente con la Posta

PARTE PRIMA

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Venerdì, 27 febbraio 1931 - Anno IX** — **Numero 48**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1 gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 - Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla «Gazzetta Ufficiale» vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 - 50-033 - 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 - 50-033 - 53-914

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni «Casa del Libro». — **Cagliari:** Libreria «Karalis». F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. «Minerva», via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Fiocadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggansi le norme inserite nella testata del «Foglio delle inserzioni».

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLI DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

LEGISLATURA XXVIII - SESSIONE 1929-31

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per lunedì 9 marzo 1931-IX, alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli) (563);

2. Norme concernenti la fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato (562);

3. Conversione in legge del R. decreto-legge 8 agosto 1930, n. 1162, contenente agevolazioni fiscali per le cambiali emesse a copertura di esportazioni con accettazioni bancarie (673).

(1157)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **385.**

REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. **1930.**

Modifiche allo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Napoli approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2199;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della predetta Scuola;
Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduti i Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1977, e 14 giugno 1928, n. 1590, concernenti gli studi universitari d'ingegneria;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Napoli, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2199, è modificato nel modo seguente:

a) Art. 6. — E' sostituito con il seguente:

« Per l'ammissione al primo anno del corso di applicazione è necessaria la presentazione dell'attestato di licenza di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977, sugli studi universitari di ingegneria ».

b) Dopo il predetto articolo è aggiunto il seguente:

« Art. 7. — Gli ufficiali e gli ex ufficiali di artiglieria e del genio che abbiano regolarmente compiuto i corsi della Scuola di applicazione di artiglieria e genio in Torino ed aspirino a conseguire la laurea in ingegneria, possono essere iscritti, rispettivamente, al secondo ed al terzo anno del triennio di applicazione previa valutazione, da parte del Consiglio della Scuola, dei corsi seguiti e degli esami superati.

Alle medesime condizioni possono essere iscritti gli ufficiali delle predette armi, che abbiano compiuto i corsi quadriennali dell'Accademia di artiglieria e genio, in applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986.

Gli ufficiali e gli ex ufficiali dello stato maggiore della Regia marina, che abbiano compiuto regolarmente i corsi della Regia accademia navale di Livorno, secondo l'ordinamento approvato con R. decreto 14 marzo 1915, n. 495, e successive modifiche, e che aspirino a conseguire la laurea in ingegneria, possono essere iscritti al primo anno del triennio di applicazione previa valutazione, da parte del Consiglio della Scuola, dei corsi seguiti e delle prove superate e soltanto sino all'anno accademico 1930-931 ».

In conseguenza dell'inserzione del suddetto articolo, viene modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

c) Art. 19 (già 18). — E' sostituito con il seguente:

« Nel corso di studi propedeutici per l'ingegneria gli allievi sono tenuti a frequentare ed a sostenere gli esami di profitto nelle seguenti discipline:

Analisi algebrica ed infinitesimale;
Geometria analitica e descrittiva con elementi di proiettiva;
Fisica sperimentale (corso biennale);
Chimica generale inorganica con elementi di chimica organica;
Meccanica razionale;
Disegno di ornato e di architettura (corso biennale) ».

d) Art. 20 (già 19). — E' modificato nel senso che l'insegnamento di cui al numero 7 dell'elenco delle materie è denominato semplicemente « Chimica tecnologica inorganica » invece di « Chimica tecnologica inorganica e complementi di chimica tecnologica », e che l'insegnamento di cui al numero 43 « Motori a combustione interna e motori aeronautici » è denominato semplicemente « Motori a combustione interna ».

Sono aggiunti, inoltre, con i numeri 44, 45 e 46, gli insegnamenti di « Tecnologia ceramica », « Macchine marine con progetti », « Elementi di architettura tecnica ».

e) Art. 22 (già 21). — E' modificato come segue:

I. Alla lettera *c*) per la « laurea in ingegneria industriale » sono aggiunti con i numeri 16 e 17 gli insegnamenti di « Impianti industriali (parte generale); » e di « Elementi di architettura tecnica ».

II. L'elenco delle materie per la « Sottosezione meccanica » è sostituito con il seguente:

« 1. Progetti di macchine o motori a combustione interna;
2. Impianti industriali e progetti;
3. Idraulica industriale e macchine idrauliche;
4. Metallurgia;
5. Una delle seguenti materie a scelta:
 1. Ferrovie;
 2. Arte mineraria;
 3. Costruzioni aeronautiche;
 4. Motori a combustione interna ».

III. L'elenco delle materie per la « Sottosezione elettrotecnica » è sostituito con il seguente:

« 1. Elettrotecnica generale (2ª parte);
2. Misure elettriche;
3. Costruzioni elettromeccaniche;
4. Elettrochimica;
5. Idraulica industriale e macchine idrauliche;
6. Radiotelegrafia;
7. Impianti elettrici ».

IV. L'insegnamento di « complementi di chimica tecnologica », di cui al n. 1 della « Sottosezione chimica », viene sostituito con quello di « Tecnologia ceramica ».

V. L'elenco delle materie per la « Sottosezione aeronautica » viene sostituito con il seguente:

« 1. Aerodinamica teorica ed applicata;
2. Costruzioni aeronautiche (parte I e II);
3. Motori a combustione interna;
4. Radiotelegrafia;
5. Metallurgia ».

VI. All'elenco delle materie di cui alla lettera *d*) per la « laurea in ingegneria navale e meccanica » sono apportate le seguenti modificazioni:

L'insegnamento di « progetti di macchine marine », di cui al numero 13, viene sostituito con quello di « Macchine marine con progetti »; e dopo il n. 16 viene aggiunto, col n. 17, l'insegnamento di « Motori a combustione interna (fac.) »; in conseguenza, viene modificata la numerazione degli ultimi due successivi insegnamenti.

f) Art. 24 (già 23). — Sono apportate le seguenti modificazioni:

I. L'insegnamento di « Elementi di architettura tecnica », indicato al n. 7 dell'elenco delle materie per il 1° anno della sezione industriale, è reso obbligatorio, sopprimendosi l'indicazione « (fac.) ».

II. Nell'insegnamento di « costruzioni navali mercantili », indicato al n. 5 dell'elenco delle materie per il primo anno della Sezione navale e meccanica, è soppressa l'indicazione « (parte 1ª) ».

III. L'insegnamento di « costruzione di macchine (macchine marine) » di cui al n. 1 dell'elenco delle materie del 2° anno per la Sezione navale e meccanica, è sostituito con quello di « costruzione di macchine e disegno »; ed in quello di « costruzioni navali mercantili », di cui al n. 5, è soppressa l'indicazione « (parte 2ª) ».

IV. Nell'elenco delle materie del 3° anno per la sezione industriale sono soppressi i due insegnamenti di « impianti industriali e progetti » e di « costruzioni aeronautiche (facoltativo) » di cui ai numeri 2 e 4.

V. L'elenco delle materie per il 3° anno della Sottosezione meccanica è sostituito con il seguente:

« 1. Idraulica industriale e macchine idrauliche;
2. Progetti di macchine o motori a combustione interna;
3. Impianti industriali e progetti;
4. Metallurgia;

Una delle materie seguenti:
1. Ferrovie;
2. Arte mineraria;
3. Costruzioni aeronautiche;
4. Motori a combustione interna ».

VI. L'elenco delle materie per il 3° anno della Sottosezione elettrotecnica è sostituito con il seguente:

« 1. Idraulica industriale e macchine idrauliche;
2. Elettrotecnica generale (parte 2ª);
3. Misure elettriche;
4. Impianti elettrici;
5. Costruzioni elettromeccaniche;
6. Elettrochimica;
7. Radiotelegrafia ».

VII. L'elenco delle materie del 3° anno per la Sottosezione chimica è sostituito con il seguente:

« 1. Arte mineraria;
2. Tecnologia ceramica;
3. Elettrochimica ed impianti di industrie chimiche;
4. Misure elettriche (programma ridotto);
5. Metallurgia;
6. Chimica analitica ».

VIII. L'elenco delle materie del 3° anno per la Sottosezione aeronautica è sostituito con il seguente:

« 1. Aerodinamica teorica ed applicata;
2. Costruzioni aeronautiche (parte I e II);
3. Motori a combustione interna;
4. Radiotelegrafia;
5. Metallurgia ».

IX. L'elenco delle materie del 3° anno per la Sezione navale e meccanica è sostituito con il seguente:

« 1. Architettura navale e progetti di navi;
2. Macchine marine con progetti;

3. Costruzioni navali militari e armi subacquee;
4. Materie giuridiche (legislazione navale);
5. Motori a combustione interna;
6. Radiotelegrafia e magnetismo navale (fac.);
7. Impianti elettrici (fac.) ».

g) Art. 27 (già 26). — E' sostituito con il seguente:

« Gli esami di profitto e quelli di laurea e di diploma hanno luogo in due sessioni; la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico ».

h) Art. 28 (già 27). — E' sostituito con il seguente:

« Coloro, che hanno seguito l'intero corso di studi propedeutici e di applicazione per l'ingegneria ed hanno superato tutti gli esami di profitto, sono ammessi a sostenere l'esame di laurea che consiste nello svolgimento di un progetto specifico per un determinato ramo di ingegneria, redatto all'ultimo anno di corso e in una discussione orale.

Il progetto specifico dovrà essere indicato dall'allievo nella domanda di ammissione all'esame di laurea.

Il relativo diploma di laurea viene conferito dalla Scuola d'ingegneria, giusta il disposto dell'art. 4 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 ».

i) Art. 30 (già 29). — E' sostituito con il seguente:

« Presso la Regia scuola d'ingegneria è istituita una Scuola di perfezionamento in chimica industriale, della durata di un anno. Il direttore di essa è nominato dal Consiglio della Scuola. Possono iscriversi a questa Scuola i laureati in ingegneria ed in chimica ».

l) Art. 35 (già 34). — L'insegnamento di « elettrotecnica », di cui al numero 5 dell'elenco delle materie, è sostituito con quello di « Elettrochimica ».

m) Dopo l'art. 37 (già 36), è aggiunta la Scuola di perfezionamento in aeronautica con il relativo programma:

« CAPO VII.

Scuola di perfezionamento in aeronautica.

Art. 38. — Presso la Regia scuola d'ingegneria è istituita una Scuola di perfezionamento in aeronautica della durata di un anno.

Il direttore di essa è nominato dal Consiglio della Scuola.

Possono essere iscritti a questa Scuola i laureati in ingegneria.

Possono inoltre esservi ammessi, su richiesta del Ministero dell'aeronautica, ufficiali del genio aeronautico, in attività di servizio, forniti della laurea in ingegneria.

Su richiesta dello stesso Ministero dell'aeronautica possono essere ammessi a frequentare uno o più corsi della Scuola di perfezionamento anzidetta ufficiali del genio aeronautico non forniti del titolo di studio di cui al comma precedente; alla fine del corso, però, essi possono ottenere soltanto un certificato degli studi compiuti e del profitto riportato.

Art. 39. — Le materie d'insegnamento alle quali i detti allievi devono iscriversi sono le seguenti:

1. Aerodinamica teorica ed applicata;
2. Costruzioni aeronautiche (parte I e II);
3. Motori a combustione interna e motori aeronautici;
4. Radiotelegrafia;
5. Metallurgia.

Art. 40. — Dopo superati gli esami sulle materie indicate nell'articolo precedente, agli iscritti forniti della laurea in ingegneria, viene rilasciato un diploma di « perfezionamento in aeronautica ».

Art. 41. — Gli allievi della Scuola sono obbligati a pagare le tasse e sopratasse nella misura che la legge stabilisce per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 305, *foglio* 94. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **386**.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. **1931**.
Modifiche allo statuto della Regia università di Pavia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Pavia approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2229;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della predetta Università;

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Pavia, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Sono soppressi gli articoli 25, 26, 38, 67, 119 a 127, 142, 144.

Per la soppressione dei predetti articoli e per le aggiunte che saranno disposte, è modificata la numerazione degli altri articoli e dei loro riferimenti.

Art. 11. — E' sostituito con il seguente:

« Gli esami di profitto, di laurea e di diploma hanno luogo in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico ».

La nota annessa al predetto articolo è soppressa.

Dopo l'art. 16 è aggiunto il seguente:

« Art. 17. — Le Facoltà o Scuole propongono i singoli piani di studio, che vengono comunicati agli studenti mediante il manifesto annuale.

Gli studenti sono liberi di variare i piani proposti, purchè prendano iscrizione e superino gli esami nel numero minimo di materie fissato per il conseguimento di ciascuna laurea o diploma ».

All'art. 25 (già 24) sono aggiunti i seguenti commi:

« Il corso degli studi per il conseguimento dell'una o dell'altra laurea ha la durata di quattro anni.

Per la laurea di scienze economico-sociali alcuni degli insegnamenti sono seguiti fra quelli della Facoltà di scienze politiche ».

Art. 26 (già 27). — E' sostituito con il seguente:

« Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, può sostituire ad una o più fra le materie in esso indicate altrettante materie scelte fra quelle della Facoltà o di altra Facoltà, purchè il numero delle materie non sia inferiore a 17 per la laurea in giurisprudenza e a 18 per quella in scienze economico-sociali. Le materie di altra Facoltà non possono, in ogni caso, essere più di quattro e devono, all'inizio dell'anno accademico, venire approvate dalla Facoltà per essere coordinate alle altre, con le quali devono costituire un serio ed organico programma di studi, avuto riguardo alla laurea che si vuole conseguire.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non sia stato iscritto ad almeno tre corsi ».

Art. 27 (già 28). — Nel comma secondo la indicazione dell'insegnamento di « legislazione sindacale e del lavoro » è sostituita con quella di « diritto corporativo ».

Art. 30 (già 31). — E' sostituito con il seguente:

« I laureati degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, forniti di diploma di maturità classica, conseguito da almeno due anni, possono essere iscritti al 3° anno per la laurea in giurisprudenza.

I laureati in scienze politiche, forniti di diploma di maturità classica conseguito da almeno tre anni, possono essere iscritti al 4° anno per il conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze economico-sociali frequentando i corsi e sostenendo gli esami su cinque materie, che saranno caso per caso stabilite dalla Facoltà a seconda dei corsi che lo studente abbia già frequentato ».

Art. 35 (già 36). — L'insegnamento di cui al n. 7 « dottrine politiche moderne » è sostituito con quello di « storia delle dottrine politiche ».

L'insegnamento di cui al n. 13 « legislazione sindacale e del lavoro » è sostituito con quello di « diritto corporativo ».

Art. 38 (già 40). — L'indicazione dell'esame di « legislazione sindacale e del lavoro » è sostituita con quella di « diritto corporativo ».

Art. 51 (già 53). — E' soppresso l'ultimo comma.

Art. 53 (già 55). — E' sostituito con il seguente:

« Lo studente, che non segua il piano di studio proposto dalla Facoltà per il primo biennio, può sostituire ad una o più fra le materie in esso indicate altrettante materie scelte fra quelle insegnate nella Facoltà, purchè il numero delle materie risultante sia uguale a quello del piano proposto ed il numero dei corsi annuali sia almeno di 15 ».

Art. 54 (già 56). — E' sostituito con il seguente:

« Gli studenti, che aspirano alla laurea in lettere, o in filosofia, devono sostenere prima degli esami del secondo biennio una prova scritta di latino, consistente in una composizione su tema dato, da svolgere sotto sorveglianza.

I laureati in lettere, che aspirano alla laurea in filosofia, e i laureati in filosofia, che aspirano alla laurea in lettere, sono dispensati dal ripetere detta prova ».

Art. 55 (già 57). — E' aggiunto il seguente comma:

« Il biennio è suddiviso nelle cinque sezioni seguenti:
di filologia classica;
di filologia moderna;
di linguistica;
di storia;
di filosofia ».

Art. 56 (già 58). — L'ultima parola « seguente » è sostituita con la parola « precedente ».

Art. 57 (già 59). — E' sostituito con il seguente:

« Lo studente, che non segua il piano di studio proposto dalla Facoltà per la sezione da lui prescelta nel secondo biennio, può sostituire ad una o più delle materie indicate nel piano stesso altrettante materie scelte fra quelle insegnate nella Facoltà di lettere od in altre Facoltà, purchè il loro numero non risulti inferiore a sei o non siano più di due le materie prescelte che appartengano ad altre Facoltà. La scelta di queste ultime deve essere approvata dalla Facoltà di lettere.

In ogni caso, prima della laurea, lo studente dovrà aver dato gli esami su 21 corsi annuali, distribuiti in almeno 12 diverse materie ».

Art. 65 (già 68). — E' sostituito con il seguente:

« Lo studente, che non segua il piano di studio proposto dalla Facoltà, deve prendere iscrizione e superare l'esame, durante il corso universitario, in almeno 22 materie ».

Art. 69 (già 72). — Il primo comma è così modificato:

« Per l'esame di laurea in medicina e chirurgia il laureando deve presentare in segreteria, venti giorni prima dell'apertura della sessione, una dissertazione scritta e tre temi, accettati dal preside della Facoltà.

L'esame di laurea consiste nella discussione sopra la dissertazione scritta ed eventualmente anche sopra due dei tre temi ».

Dopo l'art. 111 (già 114) è aggiunta, con il relativo programma, la seguente Scuola di perfezionamento:

« *Scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatria.*

Art. 112. — La durata del corso è di anni tre.

Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

Anno I.

Anatomia clinica e topografica.
Istologia del naso, della faringe, della laringe, dei bronchi, dell'esofago, dell'orecchio.
Anatomia e istologia patologica otorinolaringoiatrica.
Fisiologia dell'orecchio, delle vie aeree superiori, della faringe e dell'esofago.
Batteriologia applicata alla specialità.
Semeiotica otorinolaringoiatrica.
Patologia e clinica otorinolaringoiatrica.

Anno II.

Tecnica di laboratorio applicata alla otorinolaringoiatria.
Diagnostica radiologica e terapia fisica in otorinolaringoiatria.
Semeiotica, patologia e clinica otorinolaringoiatrica.
Terapia otorinolaringoiatrica - Terapia inalatoria.
Tecnica e medicina operatoria otorinolaringoiatrica.

Anno III.

Clinica, terapia, tecnica operatoria otorinolaringoiatrica.
Infortunistica, medicina legale in rapporto all'otorinolaringoiatria.

Durante i tre anni è obbligatorio l'internato in clinica otorinolaringoiatrica con servizio di assistente volontario, e durante il 1° anno l'internato in un laboratorio di fisiologia o di anatomia patologica o di anatomia normale o di patologia generale ».

Art. 113 (già 115). — E' sostituito con il seguente:

« La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

in matematica;
in fisica;
in fisica e matematica;
in chimica;
in scienze naturali.

La Facoltà conferisce inoltre: la licenza del biennio propedeutico agli studenti di ingegneria; il diploma di perfezionamento in scienze biologiche ».

Art. 114 (già 116). — È sostituito con il seguente:

« La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali comprende i seguenti insegnamenti:

1. Analisi algebrica.
2. Analisi infinitesimale.
3. Analisi superiore.
4. Anatomia e fisiologia comparate.
5. Anatomia umana (elementi).
6. Antropologia.
7. Applicazioni di geometria descrittiva.
8. Botanica.
9. Chimica fisica.
10. Chimica generale e inorganica.
11. Chimica industriale.
12. Chimica organica.
13. Disegno di ornato ed architettura.
14. Fisica matematica.
15. Fisica sperimentale.
16. Fisica superiore.
17. Fisica terrestre.
18. Geodesia.
19. Geografia fisica e morfologica.
20. Geologia.
21. Geometria analitica.
22. Geometria descrittiva.
23. Geometria proiettiva.
24. Geometria superiore.
25. Matematica complementare.
26. Matematica per chimici e naturalisti.
27. Meccanica razionale.
28. Mineralogia.
29. Paleontologia e geologia storica.
30. Zoologia ».

Art. 115 (già 117). — E' sostituito con il seguente:

« Le materie di insegnamento saranno completate da esercitazioni, che faranno così parte integrante del corso, e da internati di laboratorio, secondo quanto sarà indicato nel manifesto annuale degli studi.

I singoli insegnanti stabiliranno il modo migliore per rendersi conto del profitto delle esercitazioni ».

Art. 116 (già 118). — E' sostituito con il seguente:

« Lo studente, che non segua il piano di studio proposto dalla Facoltà per ciascun corso di laurea, può sostituire ad una o più materie indicate nel piano stesso altre materie, purchè soddisfi alle seguenti condizioni:

per la laurea in matematica prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 13 materie fra quelle elencate nell'articolo 114 ai nn. 1 a 3, 10, 14 a 16, 18, 21 a 25, 27, 28;

per la laurea in fisica prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie fra quelle elencate nell'art. 114 ai nn. 1 a 3, 9, 10, 12, 14 a 18, 20 a 24, 27, 28, frequenti le esercitazioni nel laboratorio di chimica per un anno e compia l'internato per due anni nel laboratorio di fisica. Alle esercitazioni nel laboratorio di chimica e all'internato in quello di fisica lo studente non sarà ammesso se non avrà prima superato l'esame di chimica generale e di fisica sperimentale;

per la laurea in fisica e matematica prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 11 materie fra quelle elencate nell'art. 114 ai nn. 1 a 3, 10, 12, 14 a 16, 21 a 25, 27, 28, e frequenti per un anno il laboratorio di chimica (esperienze scolastiche) e per due anni il laboratorio di fisica (esperienze scolastiche, esercitazioni di misura). Alla frequenza di questi laboratori lo studente non sarà ammesso se non avrà prima superato l'esame di chimica generale e di fisica sperimentale;

per la laurea in chimica prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie fra quelle elencate nell'art. 114 ai nn. 1, 2, 9 a 12, 15, 20, 21, 26 a 28, chimica farmaceutica e chimica bromatologica della Scuola di farmacia e chimica fisiologica della Facoltà di medicina;

per la laurea in scienze naturali prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie fra quelle elencate nell'art. 114 ai nn. 4 a 6, 8, 10, 12, 15, 17 a 20, 26, 28 a 30, la geografia generale della Facoltà di lettere, la fisiologia e la istologia della Facoltà di medicina, e compia per due anni l'internato nel laboratorio scelto per la tesi di laurea e, per un anno ciascuno, l'internato in due laboratori biologici e in due laboratori non biologici.

Lo studente, però, non potrà modificare il piano di studi da lui prescelto e risultante dal suo libretto di iscrizione ai corsi e, qualora sia riprovato in una o più materie indicate in detto piano, non è autorizzato a sostituirle ».

Art. 117 (già 128). — E' sostituito con il seguente:

« L'ordine degli studi per l'attestato di licenza necessario per l'ammissione alla Scuola d'ingegneria è il seguente:

Anno I.

Analisi algebrica.
Geometria analitica.
Geometria descrittica con elementi di proiettiva.
Fisica sperimentale (1° anno).
Chimica generale ed inorganica (con elementi di organica, per coloro che si propongono di seguire i corsi di ingegneria civile).
Disegno di ornato ed architettura (1° anno).

Anno II.

Analisi infinitesimale.
Meccanica razionale.
Fisica sperimentale (2° anno).
Chimica organica (per coloro che si propongono di seguire il corso di ingegneria industriale).
Applicazioni di geometria descrittiva.
Disegno di ornato ed architettura (2° anno).
Mineralogia.
Geologia ».

Art. 119 (già 130). — E' sostituito con il seguente:

« Gli esami di profitto si dànno per singole materie, salvo che la Facoltà disponga altrimenti ed indichi i relativi aggruppamenti nel manifesto annuale.

Lo studente che ne faccia domanda alla Facoltà potrà essere autorizzato a suddividere in due prove l'esame delle materie biennali.

In tal caso la Commissione segna in un verbale speciale l'esito della prima prova, per tenerne conto nell'esame finale.

Le prove pratiche stabilite dai singoli insegnamenti al termine dei corsi di esercitazioni sono obbligatorie per il conseguimento della laurea ».

Art. 120 (già 131). — E' sostituito con il seguente:

« Per tutti gli esami di laurea i candidati debbono presentare una dissertazione scritta e sostenere le seguenti prove indicate per ogni laurea:

Laurea in matematica:

1. Discussione orale sulla dissertazione.
2. Discussione di almeno due su tre argomenti orali, liberamente scelti dal candidato in materia diversa da quella della dissertazione scritta.

Laurea in fisica:

1. Prova pratica.
2. Discussione sulla dissertazione.
3. Discussione di almeno due su tre argomenti orali, liberamente scelti dal candidato in materia diversa da quella della dissertazione scritta.

Laurea in fisica e matematica:

1. Prova pratica di fisica.
2. Esame orale di fisica e matematica destinato ad accertare la cultura del candidato nelle materie che si insegnano nelle scuole medie entro i limiti corrispondenti al grado più elevato di queste e nei loro rapporti con gli studi superiori.
3. Discussione sulla dissertazione scritta.

Laurea in chimica:

1. Prova pratica.
2. Discussione sulla dissertazione e sulle prove pratiche.
3. Discussione di almeno due su tre argomenti orali, liberamente scelti dal candidato in materia diversa da quella della dissertazione scritta.

Laurea in scienze naturali:

1. Prova pratica sulla materia scelta per la dissertazione scritta.
2. Discussione sulla dissertazione scritta.
3. Discussione di almeno due su tre argomenti orali o scritti, liberamente scelti dal candidato in materia diversa da quella della dissertazione scritta ».

Art. 131 (già 143). — E' sostituito con il seguente:

« Lo studente, che aspira a conseguire la laurea in chimica e farmacia, ove non segua il piano di studi proposto dalla Scuola, deve prendere iscrizione e superare gli esami di profitto in almeno 13 materie fra quelle elencate all'articolo 130 e fra quelle delle Facoltà di scienze e di medicina che sono annualmente indicate nel manifesto della Scuola, e seguire inoltre un corso di esercizi di fisica, e frequentare per due anni un laboratorio di chimica generale e per tre anni quello di chimica farmaceutica.

Nel quinto anno lo studente compie la pratica libera presso una farmacia per la durata di 12 mesi; di questi almeno 4 devono decorrere dall'ultimo esame di profitto. In ogni caso, per presentarsi agli esami di laurea lo studente deve aver compiuto cinque anni di regolare iscrizione.

Lo studente non può iscriversi alle diverse esercitazioni di chimica se prima non abbia superato l'esame di chimica generale ed inorganica, e non può iscriversi al corso di preparazioni di chimica farmaceutica se non avrà prima superato l'esame di chimica organica ».

Art. 132 (già 145). — E' sostituito con il seguente:

« Lo studente che aspira a conseguire il diploma in farmacia, ove non segua il piano di studi proposto dalla Scuola, deve prendere iscrizione e superare gli esami di profitto in almeno 10 materie fra quelle elencate dall'art. 130 ed inoltre frequentare per un anno il laboratorio di botanica e di farmacognosia e per un biennio quello di chimica farmaceutica.

Nel quarto anno lo studente compie la pratica libera presso una farmacia per la durata di 12 mesi; di questi almeno quattro devono decorrere dall'ultimo esame di profitto. In ogni caso, per presentarsi all'esame di diploma lo studente deve aver compiuto quattro anni di regolare iscrizione.

Lo studente non può iscriversi alle diverse esercitazioni di chimica se prima non abbia superato l'esame di chimica generale ed inorganica, e non può iscriversi al corso di preparazioni di chimica farmaceutica se non avrà prima superato l'esame di chimica organica ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 305, *foglio* 95. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1931.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra le Società anonime « Walter Martiny, industria gomma », « Società piemontese industria gomma affini R. Pola & C. » e « Bergougnan Italiana ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;

Visto il ricorso presentato dalla Società anonima « Walter Martiny, industria gomma » con sede in Torino, la quale espone di voler procedere alla fusione, mediante incorporazione, con la « Società piemontese industria gomma e affini R. Pola e C. » e con la « Società anonima Bergougnan Italiana »;

Ritenuto che la detta fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre il termine stabilito negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra le Società anonime « Walter Martiny, industria gomma », « Società piemontese industria gomma affini R. Pola e C. » e « Bergougnan Italiana », tutte con sede in Torino, rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione e a tutte le altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti delle dette Società le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernente le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine, durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione alle medesime, ai sensi degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, sia pub-

blicato per due volte l'annunzio delle deliberazioni suddette e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, disposta col presente decreto, nei giornali *La Stampa* di Torino e *Il Sole* di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro: Rocco.

(1153)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1931.

Approvazione delle nuove tabelle dei valori ufficiali per i prodotti compresi nelle voci 658, 661 e 767 della tariffa generale dei dazi doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le note alle voci 658, 661 e 767 della tariffa generale dei dazi doganali del Regno d'Italia, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, nelle quali è stabilito che il valore ufficiale, per i prodotti compresi nelle dette voci, venga fissato periodicamente dal Ministro per le finanze di concerto con quello per le corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545, con il quale furono introdotte modificazioni alla tariffa dei dazi doganali, disponendo - tra l'altro - che i prodotti già nominati specificatamente nella sottovoce 658-*a*-2 e tassati in base al peso fossero, invece, compresi nella sottovoce 658-*a*-5 riferentesi ai prodotti non nominati e tassati mediante una percentuale sul relativo valore ufficiale;

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1927 con il quale fu disposto che i prodotti compresi nella voce 658 lettera *a* numeri 2 e 3 della tariffa vengano tassati mediante l'applicazione di una percentuale sul valore ufficiale dei prodotti medesimi;

Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1930, n. 753, che ha approvato i valori ufficiali per i prodotti considerati nelle suddette voci di tariffa;

Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1930, n. 1936, con il quale è stato disposto di tradurre in valuta legale l'ammontare dei dazi doganali unitari sulla base del conguaglio stabilito dal R. decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2326;

Di concerto col Ministro per le corporazioni;

Determina:

Sono approvate, in sostituzione di quelle annesse al decreto Ministeriale 7 marzo 1930, n. 753, le tabelle allegate *A, B, C, D,* indicanti i valori ufficiali, espressi in valuta legale, per i prodotti considerati nelle voci di tariffa rispettive.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e andrà in vigore il 1° marzo 1931.

Roma, addì 15 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro per le finanze: Mosconi.

Il Ministro per le corporazioni: Bottai.

(1152)

ALLEGATO *A*.

VOCE 658-*a*/2-*a*/3-*a*/5.

Oli essenziali ed essenze, non deterpenati, di chiodi di garofano, di menta e non nominati.

	Valore per Kg. in valuta legale — Lire
Olio essenziale di angelica	590 —
Id. di anice comune	35 —
Id. di badiana	25 —
Id. di cajeput	35 —
Id. di camomilla comune	440 —
Id. di camomilla romana	1100 —
Id. di cananga	110 —
Id. di cannella di Ceylan	295 —
Id. di cannella di China	65 —
Id. di cardamomo	955 —
Id. di carvi	90 —
Id. di citronella	15 —
Id. di comino	220 —
Id. di eucalipto	10 —
Id. di finocchio	45 —
Id. di garofani (chiodi di)	75 —
Id. di geranio	150 —
Id. di ginepro	75 —
Id. di lavanda	200 —
Id. di legno cedrino	20 —
Id. di legno rodio	295 —
Id. di legno Sandalo Indie orientali	260 —
Id. di legno Sandalo Indie occidentali	75 —
Id. di legno sassofrasso	40 —
Id. di lemongrass	20 —
Id. di linaloe	40 —
Id. di macis	90 —
Id. di maggiorana	75 —
Id. di menta	165 —
Id. di mircia	75 —
Id. di neroli	2200 —
Id. di opoponax	295 —
Id. di origano	55 —
Id. di patsciulì	220 —
Id. di petitgrain	65 —
Id. di rosmarino	20 —
Id. di salvia comune	45 —
Id. di salvia sclarea	1835 —
Id. di senape	185 —
Id. di spigo	25 —
Id. di timo	30 —
Id. di vetiver	260 —
Id. di ylang-ylang	590 —
Oli essenziali altri	(valore fattura)

Il Ministro per le finanze: Mosconi.

ALLEGATO *B*.

VOCE 658-*b*.

Oli essenziali ed essenze, deterpenati:

	Valore per Kg. in valuta legale — Lire
Olio essenziale di anice comune	65 —
Id. di anice stellato (badiana)	60 —
Id. di arancio amaro	4590 —
Id. di arancio dolce	4040 —
Id. di bergamotto	660 —
Id. di cannella di Ceylan	700 —
Id. di cannella di China	140 —
Id. di cedro	660 —
Id. di citronella	75 —
Id. di lavanda	350 —
Id. di lemongrass	90 —
Id. di limone	1030 —
Id. di linaloe	110 —
Id. di mandarino	7635 —
Id. di menta	480 —

	Valore per Kg. in valuta legale — Lire
Olio essenziale di mircia	200 —
Id. di neroli	12.295 —
Id. di petitgrain	190 —
Id. di rosa	16.515 —
Id. di rosmarino	75 —
Oli essenziali altri	(valore fattura)

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

ALLEGATO C.

VOCE 661.

Profumi sintetici e costituenti di essenze, non nominati.

	Valore per Kg. in valuta legale — Lire
Acetato di benzile	25 —
Id. di bornile	55 —
Id. di geranile	130 —
Id. di linalile	200 —
Id. di terpenile	40 —
Acetofenone	75 —
Acido fenilacetico	30 —
Alcool benzilico	25 —
Id. cinnamico	110 —
Id. feniletilico	75 —
Aldeide anisica	75 —
Id. cinnamica	30 —
Id. fenilacetica	150 —
Anetolo	55 —
Antranilato di metile	80 —
Benzoato di benzile	25 —
Id. di metile	30 —
Bromostirolo	90 —
Cinnamato di etile	80 —
Id. di metile	80 —
Citrale	155 —
Citronellale	80 —
Citronellolo	130 —
Cumarina	80 —
Difenilmetano	20 —
Eliotropina	45 —
Etere difenilico	20 —
Eucaliptolo	45 —
Eugenolo	150 —
Fenilacetato di etile	55 —
Id. di metile	55 —
Formiato di benzile	40 —
Id. di citronellile	185 —
Id. dell'etere feniletilico	150 —
Geraniolo	90 —
Idrossicitronellale	185 —
Indolo	1285 —
Ionone	150 —
Isoeugenolo	165 —
Linalolo	185 —
Mentolo	185 —
Metilparacresolo	55 —
Muschio xilene	65 —
Id. chetone	220 —
Id. ambretta	200 —
Nerolina	25 —
Ossido di fenile (v. Etere difenilico)	—
Safrolo	10 —
Salicilato di amile	45 —
Id. di metile	20 —
Terpineolo	30 —
Timolo	75 —
Vaniglina	150 —
Yara-yara	30 —
Profumi sintetici, altri	(valore fattura)
Costituenti di essenze, altri	(valore fattura)

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

ALLEGATO D.

VOCE 767.

Alcaloidi non nominati e loro sali (compresi i glucosidi e i principî attivi e amari assimilati dal Repertorio agli alcaloidi).

	Valore per Kg. in valuta legale — Lire
Aconitica e suoi sali	11.010 —
Agaricina (principio attivo)	845 —
Alojna (principio attivo)	110 —
Apomorfina idroclorato	5690 —
Arecolina bromidrato	3230 —
Id. idroclorato	3745 —
Atropina	1415 —
Id. salicilato	2020 —
Id. solfato	1100 —
Berberina e suoi sali	770 —
Brucina	65 —
Id. (sali di)	60 —
Caffeina	75 —
Id. (suoi sali, escluso il valerianato)	60 —
Id. valerianato	110 —
Cantaridina (principio attivo)	12.110 —
Capsicina	140 —
Cocaina	3340 —
Id. idroclorato	3045 —
Codeina	3305 —
Id. fosfato	2640 —
Id. idroclorato	2750 —
Id. solfato	2750 —
Colchicina e suoi sali	14.680 —
Diacetilmorfina e suoi sali	3375 —
Digitalina amorfa	8075 —
Id. cristallizzata	28.625 —
Eserina	15.855 —
Id. (sali di)	11.010 —
Etilmorfina idroclorato	3670 —
Evonimina	440 —
Giusquina e suoi sali	6240 —
Idrastina e suoi sali	19.820 —
Idrastinina e suoi sali	9250 —
Joimbina idroclorato	1980 —
Morfina	3485 —
Id. (sali di)	3305 —
Omatropina e suoi sali	4405 —
Papaverina e suoi sali	2495 —
Palletterina solfato	10.090 —
Id. tannato	4405 —
Pilocarpina	1910 —
Id. (sali di)	1360 —
Salicina	175 —
Saponina	110 —
Scopolamina e suoi sali	5505 —
Solanina	5945 —
Id. idroclorato	7710 —
Sparteina solfato	215 —
Stricnina e suoi sali	275 —
Teobromina	55 —
Id. e sodio acetato	45 —
Id. e sodio salicilato	40 —
Veratrina	570 —
Altri	(valore fattura)

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 7 E.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie

della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Erman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Erman Giuseppina, figlia del fu Giovanni e di Maria Sagrich, nata a Gimino il 17 marzo 1908, e abitante a Pola, via Ariosto 39, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ermanni ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato alla interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(417)

N. 6 E.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Erman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Erman Pasquale, figlio del fu Pasquale e della fu Pasqua Petech, nato a Gimino il 27 aprile 1848, e abitante a Pola via Medolino 55, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ermanni ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(418)

N. 166 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Klobas » e « Jeletich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Klobas Albina vedova di Giovanni, figlia del fu Giuseppe Jeletich e di Carolina Fermeglia, nata a Rozzo il 22 settembre 1886, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Colbasso » e « Gelletti » (Colbasso Albina nata Gelletti).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli legittimi Bruno nato a Pola il 20 febbraio 1912; Ottavia, nata a Pola l'11 aprile 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato alla interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(419)

N. 168 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Klobas » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Klobas Santo, figlio di Antonio e di Maddalena Caporalin, nato a Valdibecco di Pola il 2 luglio 1898, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Colbasso ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Manzin di Fortunato e di Elisabetta Depeder, nata a Pola il 15 dicembre 1904, ed ai loro figli nati a Pola: Claudio, il 21 giugno 1922; Livio, il 7 aprile 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(420)

N. 164 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Kresina » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kresina Simeone, figlio del fu Giuseppe e della fu Maria Suffich, nato a Gimino il 29 ottobre 1883, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chersini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Tumpich Francesca di Giovanni e di Giovanna Smilovich nata a Gallignana il 20 febbraio 1890; ai figli nati a Rovigno dalla prima moglie Susete Eufemia: Anna Maria, il 3 dicembre 1911; Simone Antonio, il 22 febbraio 1913; Antonia Teresa, il 20 ottobre 1916; ed ai figli nati a Rovigno dalla seconda moglie: Virgilio, il 25 febbraio 1920; Giuseppe, il 15 febbraio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(421)

N. 31 H.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Hrabar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Hrabar Maria, figlia di Matteo e di Prosen Orsola, nata a Elsana il 7 marzo 1882, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Garbari ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato alla interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(422)

N. 161 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Klaric » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Klaric Pietro, figlio di Giovanni e di Maria Prodan, nato a Pinguente il 1° agosto 1888, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clari ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Eufemia Tomissich di Martino e di Maria Butcovich, nata a Sanvincenti il 12 gennaio 1897.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(423)

N. 163 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Kresina » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kresina Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e di Maria Sufich, nato a Gimino il 9 settembre 1877, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chersini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Benussi

Giovanna fu Antonio e fu Sebastiana Apollonio, nata ad Orsera l'8 novembre 1879 ed al loro figlio Virgilio Antonio, nato a Trieste il 31 maggio 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(426)

N. 165 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Kolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kolich Antonio, figlio del fu Giuseppe e di Domenica Vlah, nato a Pedena (Pisino) il 17 marzo 1881, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Colli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Poropat fu Luca e di Lucia Ribarich, nata a Terstenico il 28 maggio 1888; ed ai loro figli nati a Rovigno: Maria Lucia, il 21 dicembre 1909; Anna, il 26 dicembre 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(427)

N. 120 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Kavrecic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kavrecic Andrea, figlio del fu Andrea e di Anna Kavalic, nato a Villa Decani il 19 ottobre 1893, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cavrini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Udovic fu Antonio e di Maria Scherzat, nata a Villa Decani l'11 dicembre 1895; ai loro figli nati a Villa Decani: Angela, il 27 gennaio 1921; Celeste, il 18 gennaio 1923; Romano, il 26 marzo 1925, ed alla madre Kavrecic Anna ved. figlia del fu Giuseppe Kavalic e della fu Maria Riosa nata a Villa Decani il 1° agosto 1854.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(429)

N. 2721.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Nikolich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere la forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nikolich Antonio fu Antonio e di Troicovich Antonia, nato a Lagosta (provincia di Zara) il 30 luglio 1880 e domiciliato a Lagosta è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».
Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Sutich Maria, nata a Lagosta il 1° marzo 1887 e per i figli:
Antonio, nato a Lagosta il 14 agosto 1908;
Antonia, nata a Lagosta il 9 marzo 1910;
Marino, nato a Lagosta il 13 ottobre 1911;
Luca, nato a Lagosta il 23 maggio 1913;
Pietro, nato a Lagosta il 26 agosto 1919;
Maria, nata a Lagosta il 2 maggio 1922;
Cosimo, nato a Lagosta il 27 giugno 1924.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(1033)

N. 2721.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Nikolich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Nikolich Maria fu Antonio e fu Barbich Antonia, nata a Lagosta (provincia di Zara) il 13 luglio 1851 e domiciliata a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(1034)

N. 2721

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Nikolich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere la forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Nikolich Maria fu Antonio e fu Barbich Antonia, nata a Lagosta (provincia di Zara) il 21 agosto 1865 e domiciliata a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(1035)

N. 2721.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Nikolich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Nikolich Cristina fu Antonio e fu Barbich Antonia, nata a Lagosta (provincia di Zara) il 21 agosto 1865 e domiciliata a Lagosta è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 10 gennaio 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(1036)

N. 2721.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Nikolich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Nikolich Antonia nata Troicovich, fu Marino e fu Givoje Margherita, nata a Lagosta (provincia di Zara) il 27 giugno 1856 e domiciliata a Lagosta, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(1037)

N. 1795.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Damjanovic » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Damjanovic Antonio fu Antonio e di Antizza Anna, nato a Lagosta (provincia di Zara) il 17 luglio 1889 e domiciliato a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».

Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Kaskic Antonia, nata a Lagosta il 24 gennaio 1893 e per le figlie Anna, Antonia e Maria, nate a Lagosta rispettivamente il 30 marzo 1920, il 30 aprile 1923 ed il 23 aprile 1930.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 22 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(1038)

N. 1794.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Damjanovic » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere la forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Damjanovic ved. Anna nata Antizza fu Luca e fu Lesic Maria, nata a Lagosta (provincia di Zara) il 16 settembre 1859 e domiciliata a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato alla interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 22 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(1039)

N. 1793.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Cecic » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere la forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome di Cicic Vincenza fu Silvestro e di Stanojevich Caterina, nata a Lagosta (provincia di Zara) il 23 ottobre 1898 e domiciliata a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ceci ».

Uguale restituzione è disposta anche per il figlio Cecic Angelo d'ignoto e di Cecic Vincenza, nato a Lagosta il 22 agosto 1923.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 22 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(1040)

N. 2719.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Sardelich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sardelich Marco di Antonio e di Bacich Francesca, nato a Blatta (Jugoslavia) il 3 agosto 1896 e domiciliato a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sardelli ».

Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Sulecich Maria, nata a Blatta (Jugoslavia) il 5 settembre 1899 e per i figli:

Antonio, nato a Blatta (Jugoslavia) il 7 dicembre 1920;
Francesca, nata a Lagosta (Zara) il 6 aprile 1924;
Marco, nato a Lagosta (Zara) il 14 agosto 1927;
Maria, nata a Lagosta (Zara) il 25 maggio 1930.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(1043)

N. 2896.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Fabich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fabich Otto fu Edoardo e fu Czerwenka Anna, nato a Teschen (Cecoslovacchia) il 15 agosto 1860 e domiciliato a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fabi ».
Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Miocich Caterina, nata a Razance (Jugoslavia) il 22 giugno 1867.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(1044)

N. 2944.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Fabianich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere la forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fabianich Giovanni fu Simeone e fu Crljenko Eufemia, nato a Pago (Jugoslavia) il 15 agosto 1859 e domiciliato a Zara, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fabiani ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(1045)

N. 2897.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Fabich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere la forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fabich Giacomo di ignoti, nato a Zara il 19 luglio 1865 e domiciliato a Zara, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fabi ».
Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Sitich Giovanna Santa, nata a Ragusa (Jugoslavia) il 1° marzo 1872 e per la figlia Giacomina, nata a Zara il 22 luglio 1895.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal nu-

mero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(1046)

N. 3029.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Curtovich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere la forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Curtovich ved. Maria nata Giro, fu Antonio e fu Knozevich Vincenza, nata a Zara il 3 maggio 1853 e domiciliata a Zara, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Curto ».
Uguale restituzione è disposta anche per la figlia Curtovich Virginia fu Luigi, nata a Zara il 17 agosto 1883 e per il figlio Curtovich Umberto fu Luigi, nato a Zara il 5 gennaio 1886.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 27 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(1048)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la guerra ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del 24 febbraio 1931, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare.

(1154)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica di dichiarazione per lo scambio di atti tra l'Italia e la Danimarca.

Il giorno 3 febbraio 1931 è stata firmata in Roma tra il Regio Ministro per gli affari esteri ed il Ministro di Danimarca in Roma, una dichiarazione per lo scambio degli atti di morte tra l'Italia e la Danimarca del tenore seguente:
« Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Danemarck et d'Islande, désirant assurer dans les deux pays la tenue régulière des régistres de l'état civil, s'engagent à se délivrer réciproquement, sans frais, des expéditions dûment légalisées des actes de décès dressés sur leur territoire et concernant les citoyens de l'autre Etat. Il est expressément entendu que le fait de la transmission ou non transmission des expéditions des dits actes ne préjugera pas les questions de nationalité. Tous les trois mois les expéditions des dits actes, dressés pendant le trimestre précédent, seront remises par le Gouvernement italien à la Légation de Danemark à Rome et par le Gouvernement danois à la Légation d'Italie à Copenhague.
La présente déclaration, faite en double exemplaire, sortira ses effets à partir du 15 février 1931.

Fait à Rome, le 3 février 1931.

(L.S.) DINO GRANDI. (L.S.) J. C. W. KRUSE ».

(1155)

Ratifiche di Atti internazionali.

Il giorno 19 gennaio 1931 il Regio Ambasciatore in Parigi ha proceduto al deposito delle ratifiche da parte dell'Italia della Convenzione sulle Esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928 tra l'Italia ed altri Stati.

(1156)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 44.

Media dei cambi e delle rendite
del 25 febbraio 1931 - Anno IX

Francia	74.83	Oro	368.50
Svizzera	367.60	Belgrado	33.61
Londra	92.796	Budapest (Pengo)	3.332
Olanda	7.672	Albania (Franco oro)	367.50
Spagna	203.37	Norvegia	5.105
Belgio	2.667	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.542	Svezia	5.112
Vienna (Schillinge)	2.685	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.62	Danimarca	5.105
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	72.475
Peso Argentino Oro	14.23	Rendita 3.50 % (1902)	67.30
Peso Argentino Carta	6.247	Rendita 3 % lordo	42.825
New York	19.098	Consolidato 5 %	82.05
Dollaro Canadese	19.10	Obblig. Venezie 3.50 %	79.80

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.